

# TI\_GERICHTE 52.1996.233 vom 17. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1996.233](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.233)

FR: TI\_GERICHTE 52.1996.233 du 17 décembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 52.1996.233 del 17 dicembre 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

PAmM) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Il ricorrente chiede in via principale di annullare la risoluzione governativa e di ordinare al municipio di \_\_\_\_\_ di procedere come all'art. 9 LE; in via subordinata di rilasciargli la sollecitata licenza edilizia. Solo la prima domanda é tuttavia ricevibile. In effetti la seconda domanda, che non appare per nulla subordinata rispetto alla prima (ed anzi in netto contrasto), non é stata formulata nel ricorso presentato al Consiglio di Stato, ove addirittura il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare a formulare delle contestazioni di merito contro il diniego del permesso di costruzione, poiché premature. Questa seconda domanda, nuova, appare pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmM). Il fatto che nel giudizio impugnato il Governo abbia comunque voluto confermare la legittimità del diniego della licenza edilizia non muta questa conclusione. 3. 3.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non é però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre, segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi - come ad esempio il diniego di una licenza edilizia - non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono R DAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178; inoltre al consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di questo giudizio, interessante le parti in causa). 3.2. La domanda di costruzione alla base della lite in esame é del 29 febbraio 1996. Essa é pertanto di appena un mese posteriore alla sentenza (29 gennaio 1996) con cui questo Tribunale aveva respinto a titolo definitivo il ricorso del dr. \_\_\_\_\_ contro l'ordine di demolizione impartitogli il 29 maggio 1995 da parte del municipio di \_\_\_\_\_ e relativo alle 6 baracche in legno ove il ricorrente ospita svariate specie di animali, oggetto di diniego di licenza edilizia 1 marzo 1994. In quella sede il Tribunale aveva negato al dr. \_\_\_\_\_ il diritto di rimettere in discussione il diniego

della licenza edilizia, non solo per l'improponibilità di simile censura, ma soprattutto perché non erano dati i motivi di riesame della decisione 1 marzo 1994 (cfr. consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di questo giudizio). Ciò malgrado il municipio di \_\_\_\_\_ ha voluto dar seguito a questa nuova domanda di costruzione. La domanda, bisogna riconoscerlo, non é completamente identica dal profilo formale a quella (in sanatoria) 21 giugno 1993, poiché prevede di raggruppare l'edificazione in soli 3 manufatti, insistenti comunque con un'eccezione sullo stesso sedime delle 6 baracche contemplate da quella domanda. Lo é tuttavia dal profilo sostanziale: il rilascio della licenza edilizia dipende infatti in primo luogo, tanto nel precedente come nel presente caso, dalla conformità dell'utilizzazione dei detti manufatti e terreni annessi con la funzione prevista per la zona agricola (art. 16, 22 cpv. 2 lett. a LPT) e, subordinatamente, dal rilascio di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT. Il Tribunale rinuncia a sindacare questa scelta del municipio di \_\_\_\_\_, già per il fatto che è più favorevole al ricorrente che non la soluzione contraria di reiezione in limine della domanda di costruzione in difetto di sussistenza di motivi di riesame della decisione 1 marzo 1994, senza esperimento dell'iter procedurale di approvazione istituito dalla LE. Non appare tuttavia inutile ricordare che, contrariamente a quanto ha creduto di osservare il municipio in sede di risposta davanti al Consiglio di Stato, l'avvio di questa nuova procedura non provoca, sicuramente almeno sotto l'aspetto giuridico (che é però anche il solo decisivo), una sospensione degli effetti dell'ordine di demolire le baracche insistenti senza diritto da oramai svariati anni ai mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sancito dalla decisione municipale 29 maggio 1995. 4. 4.1. La sola censura ricevibile nella presente sede concerne la disattenzione da parte delle autorità inferiori dell'art. 9 LE. Invero sotto il profilo formale, pur di spuntare un esito positivo, il ricorrente denuncia anche, per la prima volta, l'omessa pubblicazione della domanda sul foglio ufficiale, come vuole l'art. 6 cpv. 2 LE. Dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso deve tuttavia essere respinto, confermando con ciò nel risultato il diniego della licenza edilizia, il Tribunale non vede la necessità di esaminare quest'ultima censura, il cui accoglimento provocherebbe unicamente un'inutile pubblicazione della domanda di costruzione. Del resto la censura in merito all'omessa pubblicazione della domanda sul foglio ufficiale, se ammessa, andrebbe ben oltre la sola conclusione formulata dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato di retrocedere gli atti al municipio affinché abbia ad ossequiare quanto dispone l'art. 9 LE. Anche quest'ultima censura dovrebbe dunque essere dichiarata improponibile, poiché non coperta delle domande presentate innanzi all'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PAmM). 4.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LE il municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col dipartimento se non ne condivide l'operato o per altra ragione qualsiasi. L'art. 9 cpv. 2 LE dispone inoltre che l'istante deve essere informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni. L'informazione del richiedente in merito alle opposizioni inoltrate ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LE "é soprattutto utile se non necessaria poiché permette all'istante di conoscere tempestivamente le obiezioni sollevate, di eventualmente modificare i progetti nel senso delle domande degli opposenti, di chiedere la convocazione delle parti per un esperimento di conciliazione, come anche di ritirare tout court la domanda" (cfr. messaggio 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2743; inoltre Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 962). La possibilità per il municipio di far luogo ad un esperimento di conciliazione ancorata all'art. 9 cpv. 1 LE ricalca semplicemente quanto dispone l'art. 17 PAmM: ma "un richiamo in questa sede, dove non operano solo giuristi, é comunque

opportuno, essendo nell'interesse generale cercare di limitare le contestazioni" (cfr. messaggio citato, ibidem). 4.3. Tanto l'obbligo per il municipio di informare l'istante circa la presentazione di opposizioni, offrendogli se del caso la possibilità di presentare delle osservazioni, quanto la facoltà per lo stesso Esecutivo di esperire un tentativo di conciliazione perseguono dunque il chiaro scopo di prevenire il più possibile le contestazioni edilizie, permettendo vuoi di togliere (parzialmente o totalmente) delle opposizioni a seguito di delucidazione, completazione o modifica dei progetti vuoi di provocare il ritiro di una domanda di costruzione destinata ad un rifiuto di approvazione (cfr. il marginale dell'art. 9 LE "esperimento di conciliazione" ). Questi obbligo rispettivamente facoltà per il municipio sussistono pertanto, sotto questa forma, fino al momento in cui l'Esecutivo decide sulla domanda di costruzione in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LE, rilasciando rispettivamente negando la licenza edilizia. Dopo questa data, in cui il municipio esprime il suo giudizio sulla domanda di costruzione, non ha - evidentemente - più senso per il municipio stesso di convocare le parti per una conciliazione, come stabilisce l'art. 9 cpv. 1 LE, o di far prendere posizione all'istante sulle opposizioni pervenute in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LE. D'altra parte con l'intimazione della decisione municipale di rilascio rispettivamente di diniego della licenza edilizia cessa la competenza del municipio ad occuparsi dell'approvazione della domanda di costruzione. La data della decisione municipale costituisce pertanto anche l'ultimo termine per la trasmissione all'istante delle opposizioni giusta l'art. 9 cpv. 2 LE. L'annessione alla decisione delle opposizioni, semmai queste - conformemente alle intenzioni del legislatore - non siano già state precedentemente notificate all'istante, permette infatti a quest'ultimo di meglio comprendere le censure mosse contro i suoi progetti e, di conseguenza, i motivi adottati dall'autorità per decidere la domanda di costruzione. 4.4. Nel concreto caso con decisione 22 maggio 1996 il municipio di \_\_\_\_\_ ha respinto la domanda di costruzione 29 febbraio 1996 facendo riferimento all'opposizione dipartimentale 26 aprile 1996, che ha notificato al dr. \_\_\_\_\_ in annesso alla propria decisione. Il municipio non ha invece trasmesso al ricorrente le opposizioni 17 aprile 1996 di \_\_\_\_\_ e 18 aprile 1996 di \_\_\_\_\_, che pur menzionava nella decisione 22 maggio 1996. A ragione il Consiglio di Stato, nel giudizio impugnato, ha ritenuto che il municipio abbia disatteso l'obbligo di trasmettere all'istante le opposizioni formulate dalle vicine sancito all'art. 9 cpv. 2 LE. Questa disattenzione non comporta tuttavia, sicuramente almeno nel concreto caso, l'annullamento del diniego della licenza edilizia municipale. In effetti, come risulta dall'esposizione dei fatti, le opposizioni formulate dalle vicine si limitavano ad evocare i problemi di natura igienico-sanitaria provocati dall'allevamento degli animali, mentre che il municipio - riferendosi all'opposizione dipartimentale - ha direttamente negato la liceità dell'allevamento stesso per motivo di incompatibilità con la destinazione della zona agricola e di impossibilità di rilasciare a favore del dr. \_\_\_\_\_ un permesso edilizio eccezionale. Le opposizioni delle vicine non hanno quindi in alcun modo potuto influenzare la decisione municipale di diniego della licenza edilizia 22 maggio 1996. Dalla presentazione delle opposizioni delle vicine e dalla loro non trasmissione da parte del municipio al ricorrente quest'ultimo non ha dunque potuto patire alcun pregiudizio. Del resto, una volta accertata la presentazione delle opposizioni e la loro mancata intimazione, il dr. \_\_\_\_\_ avrebbe comunque sempre potuto ovvero farsele prontamente trasmettere da parte del municipio in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LE ovvero prendere personalmente conoscenza di detti atti presso la cancelleria comunale e, se del caso, estrarne copia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 PAm. Facoltà di cui, da quanto risulta dal ricorso 22

ottobre 1996, egli non ha però fatto uso a tutt'oggi. Né, infine, appare in alcun modo censurabile, nemmeno se il Tribunale procedesse a libero esame, l'atteggiamento del municipio il quale, facendo uso del potere d'apprezzamento che l'art. 9 cpv. 1 LE gli conferisce, ha rinunciato a promuovere una procedura di conciliazione tra le parti e le autorità. Procedura inutile, poiché la domanda di costruzione in esame solleva gli stessi problemi di diritto sostanziale di quella oggetto del diniego della licenza edilizia 1 marzo 1994 (cfr. inoltre a quanto è stato detto sub 3.2.). 5. Sulla base di quanto precede il gravame deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al comune di \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, assistiti da un legale, un adeguato importo per il titolo di ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art.9, 10, 21 LE, 18, 28, 31 43, 46 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_ fr. 500.-- ciascuno per il titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.